

Gli organi degli Atenei

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” (convenzionalmente nota come “legge Gelmini”), ha introdotto numerosi innovazioni nell’ordinamento universitario italiano. La legge ha ridisegnato il sistema relativo agli organi degli Atenei, prevedendo il rafforzamento di alcuni (rettore, consiglio di amministrazione), l’affievolimento di altri (senato) e l’inclusione di nuovi (nucleo di valutazione e direttore generale).

L’art. 2 della legge n. 240/10 individua i seguenti organi negli Atenei: 1) rettore; 2) senato; 3) consiglio di amministrazione; 4) collegio dei revisori dei conti; 5) nucleo di valutazione; 6) direttore generale.

L’art.11 dello Statuto dell’Università di Pisa al comma 1 ripete la suddetta elencazione, al comma 2 individua i seguenti ulteriori organi: 1) il consiglio degli studenti; 2) il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG); 3) il collegio di disciplina.

Al rettore è attribuita la rappresentanza legale dell’università e le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; è, inoltre, responsabile del perseguimento delle finalità dell’università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. La durata della carica di rettore è di sei anni, non rinnovabile.

Al senato accademico spetta la competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, ad approvare il regolamento generale di ateneo e, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico.

Al consiglio di amministrazione sono attribuite le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività, di adozione del regolamento di amministrazione e contabilità, di approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.

Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo.

Il nucleo di valutazione espleta le funzioni di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica e dell’attività di ricerca svolta dai dipartimenti, nonché quelle di cui all’art.14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di

promuovere nelle università il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

La legge n. 240/10 prevede, infine, la sostituzione della figura del direttore amministrativo con quella del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, ed ha durata temporanea non superiore a quattro anni rinnovabile. Al direttore generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo.

L'art.17 comma 7 dello Statuto dell'Università di Pisa prevede che il direttore generale designa tra i dirigenti di ruolo dell'Ateneo un vicedirettore con funzioni di collaborazione, nonché di sostituzione in caso di assenza ed impedimento.

Dr. Luca BUSICO